

5-2013

M A S S I M A R I O

di Giurisprudenza del Lavoro

Direttore scientifico

Antonio Vallebona

Comitato di direzione

Francesco Basenghi

Carlo Cester

Maurizio Cinelli

Riccardo Chieppa

Tullio Delogu

Giuseppe De Luca

Raffaele De Luca Tamajo

Riccardo Del Punta

Fernando Elorza Guerrero

Fabrizio Fabbri

Giuseppe Ferraro

Alessandro Garilli

Mariella Magnani

Giorgio Mannacio

Arturo Maresca

Franz Marhold

Oronzo Mazzotta

Franco Modugno

Vittorio Novelli

Mattia Persiani

Roberto Pessi

Giampiero Proia

Giulio Prosperetti

Pietro Rescigno

Maurizio Ricci

Pasquale Sandulli

Francesco Santoni

Giuseppe Santoro-Passarelli

Renato Scognamiglio

Vincenzo Stanchi

Salvatore Trifirò

Carlo Zoli

si segnalano

Cass. 18 maggio 2012, n. 7963

sulla responsabilità del datore di lavoro per inattività forzata del lavoratore

Cass. 6 dicembre 2012, n. 21938

sulla giusta causa di licenziamento per malattia imputabile al dipendente

Cass. 4 gennaio 2013, n. 106

sul doppio licenziamento torna a pronunciarsi la Cassazione

Trib. Roma 4 marzo 2013

sull'onere dell'allegazione dell'eterodirezione ai fini dell'accertamento della subordinazione

Corte cost. 27 giugno 2012, n. 166

sul principio del legittimo affidamento si pronuncia ancora la Consulta

scritti in tema di

aporie del diritto sindacale; diritto del lavoro fra dottrina sociale della chiesa ed opzioni transazionali; strumenti di fidelizzazione; sforzo ed infortunio sul lavoro

Indice

Problemi e dibattiti

Italo Inglese: Le aporie del diritto sindacale - *The dilemmas in trade union law*..... 270

Giuseppe Sigillò Massara: Il diritto del lavoro fra dottrina sociale della chiesa ed opzioni transnazionali - *The right of labor between the social doctrine of the church and options transnational*..... 286

Guido Tartaglia: Gli strumenti di fidelizzazione - *Loyalty measures* 294

Antonio Fontana: Sforzo ed infortunio sul lavoro - *Effort and work accident* 330

Note a sentenza

Luca Christian Natali: Il «diritto a lavorare», la responsabilità del datore di lavoro per inattività forzata del lavoratore e il riparto dell'onere probatorio (*nota a Cass. civ. Sez. 6^a, 18 maggio 2012, n. 7963*)..... 303

Cristina Tamburro: La prestazione in pendenza di malattia e la valutazione disciplinare «ex ante» della condotta (*nota a Cass. civ. Sez. lav., 6 dicembre 2012, n. 21938*)..... 317

Maria Cristina Cataudella: Doppio licenziamento: se il primo è individuale, il secondo non può essere collettivo (*nota a Cass. civ. Sez. lav., 4 gennaio 2013, n. 106*)..... 323

Michela Somvilla: Inidoneità delle allegazioni sull'eterodirezione e infondatezza della domanda (*nota a Trib. Roma Sez. lav., 4 marzo 2013*)..... 338

Raffaele Fabozzi: Potere legislativo e principio del legittimo affidamento (*nota a Corte cost. 27 giugno 2012, n. 166*)..... 348

Indice analitico

Associazione in partecipazione

Contratto di associazione con apporto di prestazioni lavorative dell'associato e contratto di lavoro subordinato con partecipazione agli utili - Distinzione - Criteri (*Cass. civ. Sez. lav., 28 gennaio 2013, n. 1817*) (M)..... 327

Categorie e qualifiche

Mansioni - Diritto del lavoratore all'esecuzione della prestazione lavorativa - Violazione da parte del datore di lavoro - Conseguenze - Responsabilità risarcitoria - Sussistenza - Condizioni (*Cass. civ. Sez. 6^a, 18 maggio 2012, n. 7963, con nota di Natali*)..... 300

Mansioni - Condotta illecita del datore di lavoro - Danno non patrimoniale - Configurabilità (*Cass. civ. Sez. 6^a, 18 maggio 2012, n. 7963, con nota di Natali*)..... 300

Contratto di lavoro a tempo determinato

Organico orchestrale - Assunzioni a termine - Configurabilità - Portata - Per l'esecuzione di specifici brani - Possibilità - Fondamento

(*Cass. civ. Sez. lav., 11 dicembre 2012, n. 22657*) (M)..... 327

Indennità ex art. 32 l. 4 novembre 2010, n. 183 come autenticamente interpretato dall'art. 1, co. 13, l. n. 92 del 2012 - Ambito di applicazione - Contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo determinato illegittimo - Inclusione - Fondamento (*Cass. civ. Sez. lav., 17 gennaio 2013, n. 1148*) (M)..... 327

Contratto di fornitura di lavoro temporaneo - Stipula - Condizioni - Esigenze di carattere temporaneo - Tipicità - Indicazione specifica - Necessità - Causale generica - Conseguenze - Illegittimità - Instaurazione del contratto tra lavoratore ed utilizzatore interponente (*Cass. civ. Sez. lav., 17 gennaio 2013, n. 1148*) (M)..... 327

Contratto di lavoro a tempo parziale

Iscrizione all'albo degli avvocati - Incompatibilità - Questione di legittimità costituzionale - Legittimo affidamento - Infondatezza (*Corte cost. 27 giugno 2012, n. 166, con nota di Fabozzi*)..... 344

Controversie di lavoro e previdenziali

Domanda nuova per modifica della «causa petendi» - Caratteri - Modifica dei fatti costitutivi del diritto - Necessità - Fattispecie in tema di interposizione fittizia sul lavoro (*Cass. civ. Sez. lav., 10 settembre 2012, n. 15101*) (M)..... 342

Lavoro autonomo e subordinato

Criteri distintivi - Subordinazione - Configurabilità - Prestazioni di contenuto intellettuale - Riferimento alla soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro - Necessità - Onere dell'allegazione e della prova - Assenza di allegazioni sulla eterodirezione - Infondatezza della domanda (*Trib. Roma Sez. lav., 4 marzo 2013, con nota di Somvilla*)..... 336

Licenziamento

Licenziamento individuale - Svolgimento di attività di rilevante impegno fisico nel periodo di assenza dal lavoro per malattia - Assenza di un concreto pericolo per l'adempimento della prestazione lavorativa - Violazione dei doveri di correttezza e buona fede - Giusta causa di licenziamento - Non sussiste (*Cass. civ. Sez. lav., 6 dicembre 2012, n. 21938, con nota di Tamburro*)..... 314

Licenziamento collettivo per riduzione di personale - Criteri di scelta - Applicazione all'unità produttiva o ad uno specifico settore dell'azienda - Ammissibilità - Condizioni - Indicazioni delle ragioni ostative al trasferimento dei dipendenti ad altra unità - Necessità (*Cass. civ. Sez. lav., 11 dicembre 2012, n. 22655*) (M)..... 327

Licenziamento individuale - Giusta causa - Presupposti giustificativi - Incidenza dell'addebito sulla permanenza della fiducia - Rilevanza - Criteri di valutazione - Estremi - Fattispecie in tema licenziamento di funzionario di banca per addebiti concernenti l'inosservanza grave e ripetuta di direttive Consob e dell'obbligo di fornire una adeguata informazione al cliente circa i rischi dell'investimento (*Cass. civ. Sez. lav., 12 dicembre 2012, n. 22798*) (M)..... 328

Licenziamento individuale - Tutela reale - Reintegrazione - Rinnovazione del licenziamento - Ammissibilità - Condizioni - Natura collettiva del secondo licenziamento - Esclusione (*Cass. civ. Sez. lav., 4 gennaio 2013, n. 106, con nota di Cataudella*)..... 320

Il diritto del lavoro fra dottrina sociale della chiesa ed opzioni transnazionali

GIUSEPPE SIGILLÒ MASSARA

Dottore di ricerca - Università di Roma «Tor Vergata»

1. - *La dottrina sociale della Chiesa nella Caritas in Veritate.* — «I costi umani sono sempre anche costi economici e le disfunzioni economiche comportano sempre anche costi umani» (CV 32).

Le questioni economiche e del lavoro (così come le problematiche afferenti la bioetica ed il rispetto dell'ambiente), rese oggi ancora più complesse dai fenomeni di globalizzazione e di sviluppo tecnologico, vengono poste dalla *Caritas in Veritate* come questioni sociali.

Il Pontefice nella CV non manca di porre l'attenzione sulle attuali problematiche del mondo del lavoro, premurandosi di ricordare «a tutti, soprattutto ai governanti impegnati a dare un profilo rinnovato agli assetti economici e sociali del mondo, che il primo capitale da salvaguardare e valorizzare è l'uomo, la persona, nella sua integrità: "l'uomo infatti è l'autore, il centro e il fine di tutta la vita economico-sociale"» (CV 25) (1).

Il tema centrale, è quello di verificare se ed in che termini possa essere

Sommario: 1. - *La dottrina sociale della Chiesa nella Caritas in Veritate.* — 2. - *Diritto del lavoro e lex mercatoria.* — 3. - *Gli strumenti di tutela dei diritti dei lavoratori.* — 4. - *Il ruolo del sindacato transnazionale.* — 5. - *I regimi di sicurezza sociale.* — 6. - *Il rilancio della sussidiarietà orizzontale.* — 7. - *Conclusioni.*

delineato una regolamentazione giuridica del mercato nella sua dimensione transnazionale (2).

In merito, il quadro generale non è particolarmente confortante, in ragione dell'evidente declino della sovranità nazionale — di cui è espressione diretta ed immediata la sostanziale subiezione dei singoli ordinamenti alle determinazioni assunte da entità sovranazionali di rilievo regionale (Unione Europea) o globale (Fondo monetario internazionale) — e dello spostamento dell'asse dell'economia verso la finanza pura a scapito della produzione di beni e

servizi; con il progressivo materializzarsi di una pericolosa «astrazione»: il capitalismo che prescindendo dalle dinamiche dell'economia reale ne determina una preoccupante debolezza (3); mentre, a fronte del peggior momento di crisi che si ricordi nell'ultimo secolo, le banche centrali, lungi dal cercare un ruolo di traino e di incentivo alla ripresa, appaiono sempre più sostenitori indiretti del sistema delle *corporations* operanti a livello transazionale e del sistema bancario-finanziario privato, con continue iniezioni di liquidità che, *de facto*, sostengono il flusso dei finanziamenti che queste ultime realizzano a favore delle prime (4).

2. - *Diritto del lavoro e lex mercatoria.* — In tale ottica, la principale criticità è rappresentata dalla limitata estensione territoriale dell'effettività della legge e, di converso, dall'aspirazione dell'economia, che opera sulla base di un'autoregolamentazione assimilabile ad una reviviscente *lex mercatoria*, la cui efficacia (ed

Relazione al convegno internazionale di Modena, 16-19 marzo 2011, in memoria del Prof. Marco Biagi.

(1) Sui profili lavoristici dell'Enciclica vedi VALLEBONA, «Caritas in Veritate» e diritto del lavoro, in «Riv. it. dir. lav.» 2009, I, 439 e ss., nonché sulle precedenti Encicliche sociali ID., *La giustizia sociale nelle encicliche di Benedetto XVI*, in questa rivista 2008, 14 e ss., nonché ID., *Le tre condanne delle Encicliche sociali: liberismo, marxismo, consumismo*, in «Dir. lav.» 2003, I, 367.

(2) In tal senso HEPPLE, *Diritto del lavoro, disuguaglianza e commercio globale*, in «Dir. lav. rel. ind.» 2003, 27 e ss. Sul punto più in generale ID., *Labour Law and Global Trade*, Oxford and Portland 2005; BRATTON, MC CAHERY, PICCIOTTO, SCOTT, *International Regulatory Competition and Coordination*, Oxford 1997; ESTY, GERADIN, *Regulatory Competition and Economic Integration*, Oxford 2001.

(3) Le precedenti Encicliche sociali avevano d'altronde già dato conto delle forti criticità e dei caratteri potenzialmente discorsivi del modello capitalistico (nonché di converso dell'opposto modello marxista), come chiarito da VALLEBONA, in *Le tre condanne delle encicliche sociali: liberismo, marxismo, consumismo*, cit.

(4) Per un'analisi di tali dinamiche vedi AGGARWAL, *International trade, labour standards and labour market conditions: an evaluation of the linkages*, Usitc Office of Economics Working Paper 1995; CERUTI, TREU, *Organizzare l'altruismo. Globalizzazione e welfare*, Roma-Bari 2010. Più in generale vedi CASSESE, *La crisi dello stato*, Bari 2001, 37 e ss.; GALGANO, *La globalizzazione nello specchio del diritto*, cit., 50 e ss.; GALLINO, *Globalizzazione e disuguaglianze*, Bari-Roma 2005. Per una prospettiva economica vedi KRUGMAN, OBSTFELD, *Economia Internazionale 1. Teoria e Politica del Commercio Internazionale*, Addison Wesley: Pearson 2007.

enforceability) deriva, in ultima analisi, dal maggiore rilievo economico e sostanziale delle imprese multinazionali rispetto ai singoli Stati — i quali, come dimostrato dal caso della Grecia, vedono le *corporations* (finanziarie) come veri e propri *stakeholder*, in relazione alla necessità di mantenere la «credibilità» del relativo debito pubblico — che porta a forme di ampia deregulation finalizzate a rendere appetibili i singoli mercati nazionali, determinando un'impropria concorrenza tra i singoli ordinamenti nazionali, tutti orientati alla massima flessibilità al fine di mantenere alto l'interesse degli investitori, causando forme di *dumping* sociale tendenti a ridurre progressivamente i diritti dei lavoratori con la conseguente erosione dei sistemi di *welfare* nazionali (5). Entra, così, in crisi la ricostruzione della più autorevole dottrina giuslavoristica (Persiani) (6) che mira alla realizzazione di un bilanciamento sostenibile tra i principi costituzionali della libertà di iniziativa economica (bilanciata dalla relativa funzione sociale) e della tutela dei diritti dei lavoratori.

La realizzazione del disegno costituzionale, infatti, è ostacolata dalla perdita di sovranità e di effettività

dell'ordinamento nazionale, nella sua capacità di perseguire quel bilanciamento di interessi contrapposti che costituisce la matrice fondamentale della Costituzione repubblicana, che cede il passo dinanzi alla necessità metagiuridica della coerenza con i *ratings* di soggetti privati, non privi di evidenti conflitti di interesse nonché degli indicatori economici di competitività del sistema-Paese, talvolta disallineati rispetto all'aspettativa consolidata — giuridicamente tutelata secondo le indicazioni del Giudice Costituzionale (7) — del mantenimento dei diritti sociali, tanto nella dimensione collettiva che in quella individuale (8).

Il Pontefice, ben intuendo le deflagranti conseguenze del contesto, nella CV, al n. 25, avverte che «quando l'incertezza circa le condizioni di lavoro, in conseguenza dei processi di mobilità e di deregolamentazione, diviene endemica, si creano forme di instabilità psicologica, di difficoltà a costruire propri percorsi coerenti nell'esistenza, compreso anche quello verso il matrimonio».

Si assiste, quindi, ad un mutamento dei valori sociali di riferimento, per cui la prospettiva del differimento dell'immediata soddisfazione personale in vista di un futuro investi-

mento sociale, viene drammaticamente sostituita da una tendenziale (e generalizzata) adesione all'ottica personalistica dell'*hic et nunc* (e ciò anche nell'agire imprenditoriale), che si esprime nel totale rigetto, da parte degli attori del mercato, di controlli e regolamentazioni esterne, anche in chiave di *soft law*, di cui è espressione l'indifferenza rispetto al Magistero della Chiesa e la complessa gestione dei rapporti con gli ordinamenti improntati ad una prospettiva teocratica, come nel caso di quelli islamici (9).

3. - *Gli strumenti di tutela dei diritti dei lavoratori.* — La nuova sfida, la nuova frontiera appare quella di immaginare e definire meccanismi che — preso atto del nuovo ritorno alla aspatialità del modello economico di riferimento — consentano di garantire una rimodulazione delle garanzie del diritto del lavoro (e, più in generale, dei diritti sociali), non dimenticando il rilievo che Benedetto XVI opera al punto n. 25 dell'Enciclica, secondo cui «il mercato diventato globale [...] ha stimolato forme nuove di competizione tra Stati [...] mediante vari strumenti, tra cui un fisco favorevole e la deregolamentazione del mondo del lavoro».

(5) Il diritto del lavoro diventa, quindi, il diritto della concorrenza sociale: VALLEBONA, *Fini e tecniche del diritto del lavoro*, (a cura del medesimo) in *Il contratto di lavoro*, nel *Trattato dei contratti*, Rescigno, Gabrielli (diretto da), Milano 2009, 3 e ss., secondo cui, infatti, le tutele inderogabili possono funzionare solo se coprono l'intero mercato, risolvendosi altrimenti in una fuga delle imprese verso i paradisi fiscali, finanziari, lavoristici o ambientali. Vallebona registra d'altronde, nel più recente «*Caritas in Veritate*» e *diritto del lavoro*, cit., come, l'Enciclica in questione sottolinea che la deregolazione del lavoro ed una esagerata mobilità determinano «instabilità psicologica e difficoltà nei percorsi di vita» e, per altro verso, una disoccupazione di durata troppo elevata o proprio la dipendenza dall'assistenza pubblica minano alla libertà e alla creatività della persona; RIGAUX, *Droit du travail ou droit de la concurrence sociale? Essai sur un droit de la dignité de l'Homme au travail (re)mises en cause*, Bruxelles 2009, 15. Cfr. sul tema PERULLI, *Globalizzazione e dumping sociale: quali rimedi?*, in «Lav. dir.» 2011, I, 13 e ss.; VOLPE, *Delocalizzazione e dumping sociale. La prospettiva delle teorie economiche*, in «Lav. dir.» 2011, 45 e ss. LYON CAEN, *A proposito di dumping sociale*, in «Lav. dir.» 2011, I, 7 e ss.

(6) PERSIANI, *Diritto del lavoro e razionalità*, in «Arg. dir. lav.» 1995, I, 1 e ss., ora in *Diritto del lavoro*, Padova 2004, 9 e ss.

(7) Corte cost. n. 267/1976, con nota di TREVISI, in «Riv. dir. prev. soc.» 1977, 360, nonché n. 332/1992, con nota di ALIBRANDI, in questa rivista 1992, 451.

(8) Sulle difficoltà che il diritto del lavoro incontra nel confrontarsi con globalizzazione vedi PERULLI, *Diritto del lavoro e globalizzazione* Padova, 1998. Più recentemente PERULLI, MARRELLA, *Manifesto di Venezia per la regolazione della globalizzazione economica. La globalizzazione virtuosa*, in «Riv. it. dir. lav.» 2009, 341 e ss.

(9) Tale analisi è formulata da COSTA, *Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell'Italia repubblicana*, in «Lav. dir.» 2009, I, 35-88. Sul punto VALLEBONA, in *Caritas in Veritate e diritto del lavoro*, cit., 444, registra come l'Enciclica in questione esprime l'auspicio verso una riassunzione di «responsabilità nel senso della sobrietà, non solo per ridurre intollerabili diseguaglianze nella distribuzione dei beni e delle risorse, ma anche nel proprio interesse a liberarsi della nevrosi edonistica materialistica che distrugge lo spirito e la terra».

RAPPORTO DI LAVORO

ro» ed in cui, quindi, la protezione della persona è condizionata, per un verso, dall'effettiva «capienza» economica e finanziaria dei singoli ordinamenti nazionali e, per altro verso, alla necessità di non fare sfuggire capitali di investimento privati che ovviamente favoriscono ordinamenti con sistemi *soft* di legislazione sociale e di *welfare*, i quali rendono economicamente e finanziariamente competitivo lo stabilimento nel singolo mercato nazionale (10).

In tale prospettiva, di fronte ad una soggezione della legislazione sociale alla rinnovata *lex mercatoria*, occorre definire forme di razionalizzazione-regolamentazione dell'esercizio delle libertà economiche, che siano anche coerenti con un ordinamento comunitario che, lungi dal realizzare un diritto europeo comune del lavoro, si limita ad interventi settoriali e sempre implementati nell'ottica della garanzia finale delle quattro libertà fondamentali (11).

In tal senso si accoglie la prospettiva di chi propone una interazione sinergica tra normativa positiva e giurisprudenza, in cui la *lex mercatoria* dialoghi con gli ordinamenti nazionali per mezzo di interventi giurisprudenziali che recuperino il rilievo dei principi generali del diritto offrendo soluzioni alle singole controversie indipendentemente dalla presenza di una regolamentazione positiva della materia; di talché i singoli giudici nazionali possono «superare

l'antinomia tra la territorialità della legge e la spazialità dell'economia» per mezzo del ricorso alla clausola generale «di buona fede e correttezza dell'esercizio dei poteri privati e delle attività economiche» (12).

Conseguentemente, il Giudice diventa il tramite di un dialogo parallelo tra interessi economici propri degli operatori del mercato e gli interessi diffusi delle categorie — i consumatori, i piccoli azionisti, i risparmiatori e gli ambientalisti — endogene ed esogene rispetto allo stesso mercato (13).

L'ottica che qui si assume è, quindi, simile a quella del ragionevole e proporzionale bilanciamento di valori delle esperienze di giurisdizione costituzionale, che in questa prospettiva assumerebbe come parametro i principi fondamentali di diritto alla ricerca del costante adeguamento della *lex mercatoria* «sostanziale» ai valori che possono risultare oggettivamente in opposizione rispetto ai puri interessi imprenditoriali, tra i quali, primo fra tutti, la tutela del contraente debole del rapporto di impiego. L'espansione di un sindacato diffuso degli interessi direttamente affidato alla giurisprudenza sembra poter consentire una transizione progressiva verso il recupero di un effettivo (e finalmente sostenibile) valore sociale dell'iniziativa economica, che prescinde da interventi dirigistici, inevitabilmente controproducenti in

un'ottica di concorrenza tra ordinamenti dominata da una pernicioso tendenza al *dumping* sociale (14).

In tale ottica, non risulta parimenti rilevante la devoluzione a giurisdizioni internazionali delle controversie di cui si discute ovvero la definizione di meccanismi di *hard law*, essendo sufficiente un coerente dialogo tra le giurisdizioni nazionali che identifichi principi condivisi che rappresentino un *aquis* transazionale (o quanto meno europeo) ai fini della risoluzione delle controversie concrete e dei conflitti tra valori che le stesse inevitabilmente interiorizzano, con particolare riferimento a quelle coinvolgenti gli interessi dell'imprenditore e quelli dei lavoratori. Tale dialogo non dovrebbe realizzarsi solamente a livello transazionale, ma anche a livello nazionale, offrendo in tutte le singole istanze di tutela (di merito e di legittimità) una tendenziale certezza in ordine ai parametri del giudizio di valori che le Corti saranno chiamate a realizzare, sulla scorta di quanto avviene già ora in Italia nei «dialoghi» tra la Corte di Cassazione e la Corte costituzionale, che consentono la soluzione di rilevanti antinomie emerse nella prassi applicativa del diritto nazionale, in ciò tendenzialmente supportate dalla dottrina e dalla classe forense, dalle cui interazioni non possono che trarsi risultati positivi anche in ragione delle diverse ed ar-

(10) Per un'analisi economica su queste tematiche vedi FUMAGALLI, MOTTA, *Does relocation of economic activities hurt labour in the home country?*, in «Gior. econ.» 2001, I, n. 60, 97; LIPSEY, *Home and host country effects of FDI*, Nber Working Paper 2002, n. 9293. Sull'*employment law shopping* realizzato dalle imprese multinazionali vedi GAUDU, *Libéralisation des marches et droit du travail*, in «Droit sociale» 2002, 505 e ss.

(11) Così NOGLER, *Diritto del lavoro e diritto contrattuale europeo: un confronto non più rinviabile*, in «Dir. lav. rel. ind.» 2008, II, 171 ss. BRONZINI, *Lavoro e tutela dei diritti fondamentali nelle politiche europee del «dopo Lisbona»*, in «Lav. dir.» 2008, 141 e ss; le criticità legate ai profili messi in luce dalla relazione venivano già evidenziate da M. D'ANTONA, *Armonizzazione del diritto del lavoro e federalismo nell'Unione Europea*, in «Riv. trim. dir. proc. civ.» 1994, 695 e ss.

(12) PESSI, *La protezione giurisdizionale del lavoro nella dimensione nazionale e transazionale: riforma ipotesi, effettività*, in «Riv. it. dir. lav.» 2010, II, 195. Sul punto vedi anche MARRELLA, *La nuova lex mercatoria tra controversie dogmatiche e mercato delle regole. Note di analisi economica del diritto dei contratti internazionali*, in «Soc. dir.» 2005, 249 e ss.

(13) Così PESSI, *op. ult. cit.*, 200.

(14) In tal senso PESSI, *Lavoro, mercato, «ordine spontaneo», regolazione transazionale»*, in «Riv. it. dir. lav.» 2009, 277, nonché Id., *Ordine giuridico ed economia di mercato*, in «Arg. dir. lav.» 2009, 6, 1261.

ticolate competenze che tali ultime categorie esprimono (15).

In tal modo il meccanismo di garanzia degli interessi rilevanti (nel caso di specie quelli sociali) risulterebbe perfettamente sintonico rispetto al concreto atteggiarsi della *lex mercatoria*, consentendo di apprestare forme di garanzia che, pur parametrate a principi definiti e stabili, hanno un elevato grado di flessibilità, anche sotto il profilo rimediabile, con forme di garanzia per equivalente.

A tale sindacato diffuso, potrebbe accompagnarsi un coerente rilancio — per mezzo di iniziative legislative *ad hoc* — di meccanismi partecipativi all'operato dell'azienda, non solo limitate alle ipotesi già tipizzate, a livello nazionale e comunitario, di consultazione e partecipazione, ma finalizzati a realizzare una proporzionata condivisione degli utili aziendali che passi attraverso un ribilanciamento della disciplina retributiva che premi le forme di salario variabile, anche per mezzo dell'efficace partecipazione dei lavoratori alle decisioni dell'impresa; garantendo agli stessi, per mezzo di forme di partecipazione agli organi

di amministrazione, una piena *situation awareness* in merito alle opzioni operative dell'impresa, sulla falsariga delle recenti e proficue esperienze degli Stati Uniti (Chrysler). Così lo spazio per il rispetto dei valori sociali (16) potrebbe essere acquisito interiorizzando nelle medesime dinamiche imprenditoriali i portatori di tali interessi, per mezzo di forme di azionariato riservate ai lavoratori ed ai rispettivi fondi pensione, che agiscano come *shareholder* etico relativamente alle opzioni operative e di investimento dell'impresa (17). In tale ambito, il principale profilo di criticità pare rappresentato dalla difficoltà della politica di realizzare forme di condivisione e contemperamento di interessi in linea con quelle sin qui descritte. Sul punto è però d'obbligo differenziare tra i Paesi emergenti (Cina, India e Stati del Sud Est Asiatico) e le economie del primo mondo. In questi ultimi in particolare l'adozione delle misure indicate pare di più semplice realizzazione, anche in ragione della contropressione dei gruppi portatori di interessi intermedi, con una possibile estensione degli effetti delle

politiche *pro-social* anche negli ordinamento dei Paesi emergenti in ragione dell'estensione economica, produttiva e finanziaria delle imprese multinazionali.

4. - *Il ruolo del sindacato transnazionale.* — In proposito, la *full harmonisation* delle giurisprudenze nazionali potrebbe essere agevolata, forse assai più che dall'agire della politica, dagli interventi dell'autonomia collettiva.

È la stessa Enciclica a sottolineare la funzione essenziale e necessaria delle organizzazioni esponenziali degli interessi collettivi dei lavoratori (18): «l'invito della dottrina sociale della Chiesa, cominciando dalla *Rerum Novarum*, a dar vita ad associazioni di lavoratori per la difesa dei propri diritti va pertanto onorato oggi ancor più di ieri, dando innanzitutto una risposta pronta e lungimirante all'urgenza di instaurare nuove sinergie a livello internazionale, oltre che locale».

La *Caritas in Veritate* dà atto che tale funzione è sempre più difficile da svolgersi, giacché «l'insieme dei cambiamenti sociale ed economici

(15) Cfr. su questi temi DE LUCA, *Diritti dei lavoratori: patrimonio costituzionale comune versus declino delle garanzie*, in «Foro it.» 2011 9, 5, 216-223; LANA, PANETTI, *Convenzione europea dei diritti dell'uomo e diritto privato: il ruolo della Corte europea nella definizione dei diritti della personalità*, in *I diritti dell'uomo* 2011, 2, 5-14; RANDAZZO, *Alla ricerca della tutela più intensa dei diritti fondamentali, attraverso il «dialogo» tra le Corti*, in *Consulta online* 2011, 14; VETTORI, *Diritti, principi e tecnica rimediabile nel dialogo fra le corti — Rights, Principles and Remedies in the «Court-made» law*, in *Europa e diritto privato* 2011, I, 237-256, con specifico riferimento al diritto di sciopero a livello europeo vedi SCIARRA, *Il diritto di sciopero nel dialogo fra corti. Casi nazionali a confronto dopo Laval — The right to strike in the dialogue among courts. National cases in comparison after Laval*, in «Giorn. dir. lav. rel. ind.» 2011 fasc. 131, 363-369.

(16) Sul punto VALLEBONA, «*Caritas in Veritate*» e *diritto del lavoro*, cit., 443, mette in luce, in coerenza con il testo di tale Enciclica, l'opportunità di una ristrutturazione etica dell'economia sulla base di attività solidali e in un'ottica di responsabilità sociale di impresa, sotto l'egida di un'autorità politica unitaria, che consenta un orientamento «intrinseco» dell'attività economica in forma solidale. In tal senso cfr. anche PISANI, *Welfare e dottrina sociale della Chiesa — Relazione*, in questa rivista 2011, 396.

(17) Su questi temi vedi BRONZINI, *Diritto dei lavoratori all'informazione ed alla consultazione nell'ambito dell'impresa*, in *Rassegna di diritto pubblico europeo* 2010, I, 27-43; PROIA, *La partecipazione dei lavoratori tra realtà e prospettive. Analisi della normativa interna — Workers' participation: an investigation on the national legislation*, in «Dir. rel. ind.» 2010, I, 60-71; con specifico riferimento alle recenti esperienze dell'ordinamento comunitario, vedi DORSEMONT F., *La nuova direttiva sui Comitati aziendali europei (CAE) — [A new EC directive on the establishment of a European Works Council]*, in *Diritti lavori mercati* 2010, I, 43-50; OLIVELLI, *La partecipazione dei lavoratori tra diritto comunitario e ordinamento italiano — Workers' participation: ED law and the Italian legal system*, in «Dir. rel. ind.» 2010, I, 37-59.

(18) E a riguardo dei Paesi poveri: «qui le politiche di bilancio, con i tagli alla spesa sociale, spesso anche promossi dalle Istituzioni finanziarie internazionali, possono lasciare i cittadini impotenti di fronte a rischi vecchi e nuovi; tale impotenza è accresciuta dalla mancanza di protezione efficace da parte delle associazioni dei lavoratori. L'insieme dei cambiamenti sociali ed economici fa sì che le organizzazioni sindacali sperimentino maggiori difficoltà a svolgere il loro compito di rappresentanza degli interessi dei lavoratori, anche per il fatto che i Governi, per ragioni di utilità economica, limitano spesso le libertà sindacali o la capacità negoziale dei sindacati stessi. Le reti di solidarietà tradizionali trovano così crescenti ostacoli da superare» (CV 25).

che le organizzazioni sindacali mentino maggiori difficoltà a fare il loro compito di rappresentazione degli interessi dei lavoratori» (25), dettando, però, un monito importante operando «un richiamo a una maggiore esigenza che le organizzazioni sindacali dei lavoratori [...] siano alle nuove prospettive che si aprono nell'ambito lavorativo».

Quando il Pontefice, il contesto sociale in cui si svolge il lavoro immette anche le organizzazioni sindacali nazionali — in prevalenza chiuse alla difesa degli interessi dei propri iscritti — «volgano lo sguardo anche ai non iscritti e, in particolare, ai lavoratori dei Paesi in via di sviluppo, dove i diritti sociali vengono spesso violati».

In quanto, «la difesa di questi lavoratori, promossa anche attraverso opportune iniziative verso i Paesi in via di sviluppo, permetterà alle organizzazioni sindacali di porre in evidenza le autentiche ragioni etiche e culturali che hanno loro consentito, in questi settori sociali e lavorativi diversi, di essere un fattore decisivo per lo sviluppo» (CV 64) (19).

Il Pontefice, in tale ottica, assume rilievo particolare l'importanza degli accordi sindacali internazionali, cioè gli accordi collettivi-quadro stipulati con i

sindacati internazionali (affiancati dalle federazioni dei Paesi coinvolti, europei ovvero in via di sviluppo) o con i sindacati nazionali e/o con la partecipazione diretta dei Cae, insieme alla possibilità di un intervento anche da parte delle associazioni (internazionali e nazionali) rappresentative degli interessi ambientali e dei consumatori (20).

Di ciò si registrano rilevanti esperienze concrete, che hanno portato alla limitazione degli abusi nell'utilizzo della manodopera giovanile con riferimento all'intera filiera produttiva (con specifico riferimento agli stabilimenti presenti nei Paesi in via di sviluppo) garantendo, parallelamente (e sempre con strumenti di *soft law*), l'accesso ispettivo di ONG internazionali o organismi transnazionali di rappresentanza dei lavoratori (21).

Parallelamente, il raggiungimento dell'obiettivo passa attraverso il dialogo tra i *player* pubblici e le *corporations* transnazionali con il coinvolgimento necessario delle formazioni sociali che assumano una dimensione ed una responsabilità globale, rispetto alle quali, ad oggi, si registra una visibilità limitata a *forum* trilaterali che si collocano ad un livello internazionale «intermedio»

(Unione Europea, EFTA, Mercosur ecc.) e non ancora pienamente globale se non con riferimento a singole esperienze di *best practices* (22).

5. - *I regimi di sicurezza sociale.* — Una particolare attenzione deve essere rivolta ai riflessi che la terza rivoluzione industriale sta avendo sui sistemi nazionali di sicurezza sociale (23).

Nella CV il Sommo Pontefice rileva, al punto n. 25, che: «i sistemi di protezione e previdenza [...] faticano e potrebbero faticare ancor più in futuro a perseguire i loro obiettivi di vera giustizia sociale entro un quadro di forze profondamente mutato». Non vi è dubbio che la *new economy* riducendo ulteriormente l'effettività e l'ambito dell'agire degli Stati un tempo sovrani, comporta una maggiore attenzione verso percorsi che conducano verso un'*harmonization* globale che faciliti la creazione (o il mantenimento) di welfare sostenibili. Come autorevolmente rilevato, «l'obiettivo è, dunque, quello di fare in modo che i sistemi di welfare, cresciuti nell'ambito degli Stati nazionali ed esposti nell'economia globale (e già in quella comunitaria) a permanenti giudizi comparativi in termini di efficienza, di costi e di

Ed inoltre: «resta sempre valido il tradizionale insegnamento della Chiesa, che propone la distinzione di ruoli e funzioni tra sindacato e Chiesa. Questa distinzione consentirà alle organizzazioni sindacali di individuare nella società civile l'ambito più consono alla loro necessaria attività di difesa e promozione del mondo del lavoro, soprattutto a favore dei lavoratori sfruttati e non rappresentati, la cui amara condizione è spesso ignorata dall'occhio distratto della società».

Su tali temi vedi ALES, ENGIOM, JASPERS, LAUIOM, SCIARRA, SOBCZAK, VALDEÈS DAL RÉ, *Transnational Collective Bargaining: Past, Present and Future, Final Report*, Londra 2006; BROWN, *International Trade and core labour standards: a survey of the recent literature, Labour Market and Social Policy Occasional Papers*, Oecd 2001, 43; LEMMA, *Soft law e regolazione finanziaria*, in «Nuov. giur. civ. n.» 2006, II, 603 e ss.; SALOMONE, *Preferenze tariffarie generalizzate e core labour standard*, in «Lav. dir.» 2011, I, 105; SCARPONI, *La privatizzazione delle norme internazionali di tutela del lavoro: codici etici di responsabilità sociale, accordi sindacali internazionali* in «Lav. dir.» 2009, III, 403 e ss.

Sul tema vedi MOREAU, *Observation de la place du droit du travail dans une approche multidisciplinaire de la responsabilité sociale*, in «V.V.», *La dimension pluridisciplinaire de la responsabilité sociale de l'entreprise*, Parigi 2007.

Sul punto e sul ruolo delle organizzazioni internazionali v. BENEDEK, *The World Trade Organization and Human Rights*, in Benedek, Gyuter, Marella (a cura di), *Economic Globalisation and Human Rights*, Cambridge 2007, 137 e ss.; PETERSMANN, *Time for Integrating Human Rights into the Law of Worldwide Organisations*, New York University School of Law, Jean Monnet Working Paper 2001, 7; MARTELLI, *La responsabilità delle imprese nel quadro della Global Compact Initiative*, in Monesi (a cura di), *I modelli organizzativi lgs. 231/2001. Etica d'impresa e punibilità degli enti*, Milano 2005, 37 e ss.; BESSE, *A qui profite la Rse? La responsabilité sociale des entreprises peut-elle réguler les effets sociaux de la mondialisation?*, in «Dr. social.» 2005, 991 e ss.; FERRERA, *The Boundaries of Globalisation: European Integration and the New Spatial Politics of Social Solidarity*, Oxford University Press, Oxford 2005.

Su tali profili vedi in generale PERONE, *Welfare e dottrina sociale della Chiesa — Introduzione*, in questa rivista 2011, 390.

produttività, non diventino la causa prima dell'arretramento della tutela della persona e del depauperamento delle sue opportunità di sviluppo nella società» (24).

Per un verso, quindi, appare opportuna (ed anzi necessaria), quanto meno a livello comunitario, la razionalizzazione di sistemi di *welfare*, che realizzi la (complessa) combinazione dell'effettività delle tutele e della sostenibilità dei relativi costi (25). Sul punto si registra un forte *self restraint* delle misure adottate a livello europeo, con le quali, salvo mere forme di armonizzazione tecnica delle discipline nazionali, finalizzate a garantire la continuità contributiva, si persegue più che altro la garanzia delle quattro libertà (di mercato) che gli interessi sociali dei lavoratori e dei cittadini (26).

In tale ambito, in particolare, non sembra potersi prescindere forme di dialogo trilaterale, che vedano un'effettiva partecipazione degli Stati, delle *corporations* (che con il loro peso economico e finanziario rivalgano ad armi pari con questi ultimi) e con gli attori sociali (operanti, come ricordato, in una dimensione transnazionale).

6. - *Il rilancio della sussidiarietà orizzontale.* — In merito, la principale criticità è rappresentata dal finanziamento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, soprattutto in un'epoca in cui i singoli Stati nazionali sono sempre più esposti al rischio di insolvenza.

È proprio in questo ambito che soccorre la dottrina sociale della Chiesa,

che propone un concetto di *welfare* basato sul principio di solidarietà «diffusa» e non più espressione di un monopolio statale, con un modello basato sul pieno coinvolgimento dei corpi sociali intermedi cioè dell'azione spontanea delle formazioni sociali più vicine e sensibili ai bisogni dell'individuo e della collettività.

In tal senso si propone un rilancio del principio di sussidiarietà (orizzontale), che, sin dall'enciclica *de Rerum novarum*, informa tutti gli ambiti della dottrina sociale della Chiesa.

Tale principio collega la garanzia della dignità della persona alla tutela della famiglia, dei gruppi, delle associazioni, delle realtà territoriali locali, cioè di quelle espressioni aggregative di tipo economico, sociale, culturale, sportivo, ricreativo, professionale, politico, alle quali le persone danno spontaneamente vita e che rendono loro possibile una effettiva crescita sociale (Catechismo della Chiesa cattolica, 1882).

Il complesso di tali formazioni sociali costituisce la *società civile*, intesa come l'insieme dei rapporti tra individui e tra società intermedie, che si realizzano in forma originaria e grazie alla «soggettività creativa del cittadino» (*Sollicitudo rei socialis*, 15).

In base al principio di sussidiarietà, tutte le formazioni sociali di ordine superiore devono porsi in atteggiamento di aiuto («*subsidium*») — quindi di sostegno, promozione, sviluppo — rispetto a quelle minori. In tal modo, i corpi sociali intermedi possono adeguatamente svolgere le funzioni che loro competono, senza doverle cedere ingiustamente ad

altre aggregazioni sociali di livello superiore, dalle quali finirebbero per essere assorbiti e sostituiti e per vedersi negata, alla fine, dignità propria e spazio vitale.

È partendo da questa premessa che si va consolidando l'ipotesi di un *welfare sostenibile*, il cui motore sia proprio il terzo settore, quel mondo articolato e complesso di formazioni sociali (fondazioni, associazioni di volontariato ecc.) che è appunto «terzo» rispetto allo Stato e al mercato, in quanto include organizzazioni che non sono entità esponenziali del primo (esprimendo infatti interessi collettivi) e che non operano secondo la logica del secondo (essendo anzi ragionevolmente distoniche rispetto alle dinamiche puramente economiche da cui lo stesso è ontologicamente dominato) (27).

Sul punto pare però opportuna, quanto meno a livello nazionale, l'adozione di una coerente riforma costituzionale che vada oltre il mero richiamo al principio di sussidiarietà orizzontale che è attualmente oggetto dell'ultimo comma del nuovo art. 118 Cost. e che favorisca una piena integrazione ed interazione del *welfare* statale (universale) con singoli strumenti di *welfare* sussidiariamente organizzati (*rectius* conformati) su base collettiva.

Ciò comportando una razionalizzazione, soprattutto in termini di *asset allocation*, del sistema pubblico, consentirebbe di trasferire risorse dalle tutele previdenziali a quelle assistenziali (storicamente più deboli, soprattutto in termini finanziari) e di ripartire ragionevolmente gli oneri,

(24) PESSI, *Il Welfare mix tra mercato globale e cittadinanza sociale*, in Id., *Ordine giuridico ed economica di mercato* 2010, 100.

(25) D'altronde sul punto, più in generale, condivisibilmente VALLEBONA (*Welfare e dottrina sociale della Chiesa* — Relazione, in questa rivista 2011, 401) rileva che «qualsiasi sistema di welfare non può illudersi di riuscire a risolvere tutto, altrimenti ricade nell'ultima degenerazione illuministica, nel consumismo, che è un altro materialismo, un'altra disperata risposta alla ricerca della felicità in terra. E così aliena l'uomo, perché gli vuol fare dimenticare che esistono il dolore, il male, l'ingiustizia e la morte».

(26) Sul tema vedi ASCOLI, RANCI, *Il welfare mix in Europa*, Roma 2003; BUTI, FRANCO e PENCH, *Il Welfare State in Europa: la sfida della riforma*, Bologna 1999; D'ANDREA, *Welfare e dottrina sociale della Chiesa* — Intervento, in questa rivista 2011, 402.

(27) Cfr. Donati, Coluzzi (a cura di), *Il privato sociale che emerge. Realtà e dilemmi*, Bologna 2003; EMANUELE, *Il Terzo pilastro. Il non profit motore del nuovo welfare*, Napoli 2008; PROSPERETTI, *Welfare e dottrina sociale della Chiesa* — Relazione, in questa rivista 2011, 392.

anche organizzativi e gestionali, tra il pubblico ed il privato.

In tale prospettiva, lo Stato da monopolista del *welfare* si trasforma in soggetto regolatore e coordinatore (quasi arbitro) dei singoli strumenti assistenziali e previdenziali collettivi che rispondono ad esigenze di tutela differenziate, per mezzo di un'articolazione delle relative garanzie in coerenza con gli interessi ed i bisogni delle formazioni sociali cui si riferiscono.

Ne consegue, in tale ottica, l'inevitabile passaggio da un modello universalistico di *welfare* ad un'ottica mirante alla personalizzazione delle garanzie previdenziali ed assistenziali, in cui ci si muove verso una solidarietà c.d. «relazionale per intendere la quale è stato fatto riferimento alla dimensione antropologica del dono; un dono inteso come sintesi simbolica di un'attività che si obbliga ad essere continuativa ed adeguata, nonché insieme come fonte di un nuovo forte legame sociale» (28).

Ovviamente tale ottica assorbe esperienze generaliste, quali il reddito di cittadinanza, ma riscopre la dimensione individuale della tutela, verso percorsi di tutela che vedono il trasferimento di ricchezza come solo uno degli strumenti di garanzia della posizione del soggetto debole (la cui erogazione, in ultima analisi, deresponsabilizza lo Stato rispetto alla relativa sorte), e che favorisce invece la «prestazione di servizi alla persona che ne assecondino lo sviluppo ed il percorso di vita» (29). La principale criticità di tale visione prospettica è rappresentata dalla circostanza che la realizzazione di tali forme di *welfare mix* non protegge i singoli ordinamenti nazionali dalle

forme di *market shopping* che favoriscono le forme di *dumping* sociale cui la *Caritas in Veritate* sembra rivolgersi espressamente.

In merito, l'unica risposta, sia pure di ardua realizzazione, sembra essere la definizione di uno *statuto transnazionale del welfare*, che, anche per mezzo degli interventi dell'ILO, possa definire uno *statuto minimo delle garanzie sociali*, condiviso anche con i player del mercato e delle organizzazioni rappresentative degli interessi sociali, che passi attraverso forme di contropressione nei confronti delle imprese che consentano l'accettazione degli incrementi (a livello globale) di costi connessi al finanziamento delle forme di *welfare* di cui si discute.

Tale risposta, però, presuppone un accordo di ampia convergenza tra Stati nazionali con *welfare* debole (Stati Uniti) o pressoché inesistente (Cina), che però potrebbe essere favorito dall'adozione di una prospettiva di medio-lungo periodo che non può prescindere dalla definizione di meccanismi solidaristici (sia pure di base) i quali sono fondamentali al fine di diminuire le pressioni sociali che sembrano, appunto nel lungo periodo, inevitabili a fronte delle attuali modalità di utilizzo della manodopera.

Pur non potendosi negare che gli strumenti normativi internazionali siano caratterizzati da scarsi livelli di effettività ed efficacia — se non con riferimento alle esperienze regionali ove gli stessi sono adottati, in un'ottica liberista, come strumento di agevolazione delle dinamiche della *lex mercatoria* — si registrano, comunque, esperienze significative di tutela globale dei diritti umani

quali, per esempio, le forme di *enforcement* che hanno trovato prima espressione con l'istituzione di Tribunali *ad hoc* (per il Rwanda e l'ex-Jugoslavia) e poi della Corte Penale Internazionale.

Orbene si ritiene che tali esperienze possano essere riproposte, pur se in un'ottica di *soft law*, anche con riferimento ai diritti sociali (e quindi all'area delle libertà positive) ricordandosi, in tal senso le esperienze realizzatesi presso l'ILO, con la Dichiarazione tripartita rivolta ai governi, alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori ed alle multinazionali, emessa nel 1977, ripresa dalla Dichiarazione sui principi fondamentali e sui diritti al lavoro del 1998, dalla Risoluzione per la promozione di un «*lavoro dignitoso*» del 23 maggio 2007, fino alla più recente Dichiarazione «*social justice for fair globalisation*» del 10 giugno 2008 (30).

7. - *Conclusioni*. — La crisi degli Stati nazionali, è strettamente connessa all'inarrestabile ritorno della *lex mercatoria*. Di fronte a quest'ultima gli stessi non possono che procedere ad un dialogo finalizzato alla salvaguardia della società civile (e di una dignitosa convivenza) basato su un negoziato, se possibile transazionale, con i *players* del mercato e con tutte le formazioni sociali espressive degli interessi interni ed esterni al mercato medesimo.

La crisi globale ha dato un messaggio non controvertibile. Gli Stati nazionali «devono quindi negoziare tra di loro e con i centri di interesse espressivi del mercato globale e delle collettività nazionali: le grandi multinazionali, le confederazioni

(28) PESSI, *Il Welfare mix tra mercato globale e cittadinanza sociale*, cit., 105. Cfr. anche, in senso conforme Toso, *Welfare e dottrina sociale della Chiesa* — Conclusioni, in questa rivista 2011, 408.

(29) PESSI, *op. ult. cit.*, 107; sul punto vedi anche PROSPERETTI, *Un nuovo welfare per la società post-industriale*, Torino 2008; RANCI, *Oltre il Welfare State. Terzo settore, nuove solidarietà e trasformazione del welfare*, Bologna 2009. Sul punto cfr. anche gli interventi di PASSALACQUA e SIMEONI su *Welfare e dottrina sociale della Chiesa*, in questa rivista 2011, 405 e 405.

(30) Vedi OIL, *Déclaration de l'Oit sur la justice sociale pour une mondialisation équitable*, Ginevra 2008.

sindacali, le rappresentanze delle categorie e degli interessi diffusi» (31). Forse la costruzione di un nuovo ordine mondiale che presidi la persona ed il lavoro è un'utopia; ma il tentativo di costruirlo è un'esigenza indifferibile al fine di garantire la serena continuità degli ordinamenti statuali e, più in generale, la dignità umana. Una mediazione sempre presente nell'Ordinamento italiano, avvezzo al conflitto/incontro tra mercato ed i valori oggetto della nostra legge fondamentale, al conflitto tra la libertà di iniziativa economica

privata e la tutela dei diritti dei lavoratori e, più in generale, della persona umana nella sua dimensione individuale e collettiva.

La strada, erta di ostacoli, ma già tracciata nel passato (32), potrebbe essere quella della definizione di un complesso di principi fondamentale la cui *enforceability* sia garantita da un dialogo tra le Corti nazionali ed internazionali, la condivisione per mezzo di dinamiche trilaterali (che coinvolgono gli Stati, le *corporations* transnazionali e gli attori sociali nazionali ed internazionali)

di meccanismi di *soft law* condivisi volti a realizzare la (ragionevole) espansione dei diritti sociali e la definizione di un *welfare* basato sul principio di sussidiarietà orizzontale e su un nucleo intangibile di diritti della persona diffuso a livello globale (33) sembrano essere strumenti per garantire la tutela statica e dinamica della dignità umana, nel perseguimento di una giustizia che, come ricorda Benedetto XVI, «riguarda tutte le fasi dell'attività economica, perché questa ha sempre a che fare con l'uomo e con le sue esigenze» (CV 37).

(31) PESSI, *Lavoro, mercato, «ordine spontaneo, regolazione transnazionale»*, cit., 285.

(32) Sul punto vedi estesamente GALGANO, *La globalizzazione nello specchio del diritto*, cit., 70; DAUGAREILH, *La dimension internationale de la responsabilité sociale des entreprises européennes: observations sur une normativité à vocation transnationale*, in Id. (a cura di), *La dimension pluridisciplinaire de la responsabilité sociale de l'entreprise - The Pluridisciplinary Dimension of Corporate Social Responsibility*, Parigi 2007, 283 e ss.

(33) Cfr. PESSI, *La responsabilità sociale dell'impresa*, in «Riv. dir. sic. soc.» 2011, 1.

IL DIRITTO DEL LAVORO FRA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA ED OPZIONI TRASNAZIONALI. — Riassunto. *La limitata estensione territoriale dell'effettività della legge e, di converso, dall'aspazialità dell'economia, che opera sulla base di un'autoregolamentazione assimilabile ad una reviviscente lex mercatoria tende a causare forme di dumping sociale che riduce progressivamente i diritti dei lavoratori con la conseguente erosione dei sistemi di welfare nazionali. La soluzione di tali criticità viene identificata, nell'ambito del saggio, nella definizione di un complesso di principi fondamentale la cui enforceability sia garantita da un dialogo tra le Corti nazionali ed internazionali, la condivisione per mezzo di dinamiche trilaterali (che coinvolgono gli Stati, le corporations transnazionali e gli attori sociali nazionali ed internazionali) di meccanismi di soft law condivisi volti a realizzare la (ragionevole) espansione dei diritti sociali e la definizione di un welfare basato sul principio di sussidiarietà orizzontale e su un nucleo intangibile di diritti della persona diffuso a livello globale*

THE RIGHT OF LABOR BETWEEN THE SOCIAL DOCTRINE OF THE CHURCH AND OPTIONS TRANSNATIONAL. — Summary. *The limited geographical extension of the rule of law and the non-spatial limit of the economy, that operates on the basis of a self-regulation similar to a new-born lex mercatoria causes forms of social dumping that progressively reduce the employees' rights and erode the effectiveness of the national welfare systems. The solution to such criticalities is identified in the essay in the definition of a complex of fundamental principles whose enforceability is granted by a dialogue between the national and the international Courts, the sharing through trilateral dynamics (involving the States, the transnational corporations and the national and international social players) of soft law mechanisms, which aim at implementing a (reasonable) expansion of social rights and, in conclusion, the definition of a welfare system based on the principle of horizontal subsidiarity and on an intangible core of person's rights diffused to a global level.*

**DOSSIER
LAVORO**

**Tutta l'informazione
professionale di Dossier Lavoro
quando vuoi, dove vuoi**

www.professioni24.com